COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE

Regolamento
per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza

I N D I C E

CAPO - 1. DISPOSIZIONI GENERALI....3

ART. 1 - OGGETTO....3
ART. 2 - DEFINIZIONI....3
ART. 3 - NORME DI RIFERIMENTO....5
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO DATI MEDIANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA....5
ART. 5 - FINALITÀ DEI SISTEMI....7

CAPO - 2. SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO....8

ART. 6 - SOGGETTI....8

CAPO - 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI....9

ART. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI....9
ART. 8 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI....9
ART. 9 - INFORMATIVA....10
ART. 10 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI A ENTI O ORGANISMI PUBBLICI....10
ART. 11 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI....11
ART. 12 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI....11
ART. 13 - DIRITTI DELL'INTERESSATO....11
ART. 14 - ACCESSO AI FILMATI....12
ART. 15 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI....13
ART. 16 - UTILIZZO IN AMBIENTI DI LAVORO....13

CAPO - 4. MISURE DI SICUREZZA....13

ART. 17 - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI....13
ART. 18 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO....14
ART. 19 - ACCESSO LOGICO AI SISTEMI E AI DATI....14
ART. 20 - SICUREZZA NELLE TRASMISSIONI....15
ART. 21 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI E DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE....15

CAPO - 5. SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA....15

ART. 22 - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO....15

CAPO - 6. TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE....16

ART. 23 - TUTELA....16

CAPO - 7. ALTRE DISPOSIZIONI....16

ART. 24 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI...16
ART. 25 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI....16
ART. 26 - MODIFICHE REGOLAMENTARI....17
ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE....17
ART. 28 - NORMA DI RINVIO....18

CAPO - 1. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, gestiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di San Cosmo Albanese

2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo;

3. Qualora tali immagini rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza;

4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di San Cosmo Albanese nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento, al Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche RGPD), al conseguente D.Lgs. 101/2018, al novellato D.Lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1) Ai fini del presente regolamento si intende:
 a) "**Codice**", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
 b) "**impianto di videosorveglianza**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
 c) "**sistema di Videosorveglianza",** un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
 d) "**sistema di Geolocalizzazione**", un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
 e) "**banca dati**", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 f) "**trattamento**", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;

g) "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
h) "**titolare del trattamento**", secondo l'art. 4 del RGPD è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali". Nel contesto di questo Regolamento, il titolare è il Comune di , cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
i) "**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
j) "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
k) "**interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
l) "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
p) "**RGPD**", acronimo di "Regolamento Generale di Protezione del Dati" -è il Regolamento UE 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
q) "**Supervisore**", è il soggetto, designato dal Titolare, che sovrintende l'utilizzo di un sistemadi gestione delle informazioni, coordinando le attività dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
r) "**profilazione**", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
s) "**pseudonimizzazione**", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
t) "**terzo**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento deidati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
u) "**violazione dei dati personali**", la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,conservati o comunque trattati;
v) "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

2) Per tutte le altre definizioni utilizzate in tale Regolamento si rimanda all'art. 4 del RGPD.

ART. 3 - NORME DI RIFERIMENTO

1) Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:
 a) Provvedimento generale in materia di videosorveglianza in ambito pubblico e privato del 08 aprile 2010 del Garante della protezione dei dati personali (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 b) Linee guida sulla Videosorveglianza negli enti locali dell'ANCI del 09 novembre 2010;
 c) Circolare del Ministero dell'Interno inerente i Sistemi di videosorveglianza e relative specifiche tecniche per i Comuni del 02 marzo 2012 e successive indicazioni;
 d) Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (anche "RGPD/GDPR");
 e) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" some modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018;
 f) Allegato 1 al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, inerente all'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto del Garante della protezione dei dati personali;
 g) Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", recepita con il D.lgs. 51/2018;
 h) riferimento agli articoli 7 del D.lgs. 51/2018 (sul trattamento di categorie particolari di dati personali), 6 c. 7 del D.L. 11/2009 (sule Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori") e 54 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
 i) DPR del 15/01/2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 j) Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e successive modificazioni ed integrazioni del D.L. 14.06.19 n. 53_convertito con modifiche con L. 8 agosto 2019 n. 77.
 k) Linee guida 03/2019 v.2 del 29 gennaio 2020 pubblicate dall'EDPB, inerenti il trattamento di dati personali attraverso dispositivi video;
 l) Le regole per installare telecamere del 05 dicembre 2020 ed il vademecum e le FAQ in materia di videosorveglianza del 03 dicembre 2020 del Garante della protezione dei dati personali.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO DATI MEDIANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;

2. Il trattamento dati viene acquisito dal sistema di videosorveglianza del Comune di San Cosmo Albanese, e potrebbe essere attivate convenzioni/patti di sicurezza urbana "integrata" con le Compagnie Carabinieri , Comando di Polizia e Corpo Polizia Locale dei comuni limitrofi ;

3. Già con l'art. 6, commi 7 e 8, del cosiddetto "decreto sicurezza" approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, denominato "Piano straordinario di controllo del territorio", è consentito, ai Comuni di far uso di sistemi di videosorveglianza al fine di prevenzione dei reati e controllo del territorio, mentre prima tali finalità non erano perseguibili in quanto di competenza delle autorità di polizia. Per i Comuni, quindi, non esiste più il limite della finalità delle riprese, ma è possibile che la videosorveglianza abbia uno scopo di semplice tutela del territorio, per cui è ammissibile a fini di controllo delle violazioni (ad esempio in materia di rifiuti).Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana, quindi, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4,confermato nel D.L. del 14 giugno 2019 n. 53 convertito con modificazione con L. del 8 agosto 2019 n. 77e meglio definita come il "bene pubblico" che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di San Cosmo Albanese e, eventualmente, dai Comuni convenzionati attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile e della salute, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa, come il controllo sulla circolazione dei veicoli e la tutela ambientale;

4. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi / impianti e per il trattamento dei dati:

a) **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali eseguito attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune ed il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, le4. e), RGPD. Il trattamento dati è effettuato dal Comune di San Cosmo Albanese esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

b) **Principio di necessità -**Sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. In ambito pubblico e con specifico riferimento alla necessità, è bene precisare che la rilevazione dei dati non potrà essere estesa ad ambiti, aree o attività che non presentino rischi concreti o non caratterizzate da esigenze di dissuasione e deterrenza. Allo stesso modo, laddove la finalità venga individuata nella protezione del bene o dei beni a fronte di atti di vandalismo, il posizionamento di sistemi di videosorveglianza potrà essere considerato lecito solo laddove sia stata valutata l'inefficacia di misure alternative e meno impattanti, quali ad esempio controlli da parte del personale di sicurezza, sistemi di allarme, misure di sicurezza apposte agli ingressi o autorizzazioni all'accesso fisico degli edifici;

c) **Principio di proporzionalità** - Nella commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo qualora altre misure siano state preventivamente ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti (es. controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi). In ogni caso l'Ente garantisce che il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da controllare e/o proteggere;

d) **Principio di finalità** – Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio

civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti;

ART. 5 - FINALITÀ DEI SISTEMI

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di San Cosmo Albanese dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla legge regionale n. 15/2018, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e successive modificazioni ed integrazioni

2.

3.

4. e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di San Cosmo Albanese L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi;

2) In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate;

3) Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 a) tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 b) tutela del patrimonio comunale;
 c) tutela della protezione civile e della salute;
 d) tutela della sicurezza stradale e controllo della circolazione dei veicoli;
 e) tutela ambientale e polizia amministrativa;
 f) unicamente in qualità di polizia giudiziaria, prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nell'ambito di attività di P.G.;
4) Il sistema di videosorveglianza può comportare il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali ed eventualmente da varchi lettura targhe, in conformità alla DPIA.
5) Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 RGPD e delle vigenti normative e regolamenti;
6) Nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, l'Ente potrà promuovere politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Dette politiche di controllo integrato e/o di collaborazione con altri Corpi o Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, vengono previamente disciplinati con separati accordi in forma scritta.

CAPO - 2. SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

ART. 6 - SOGGETTI

1) Per le immagini riprese e/o registrate nel Comune di San Cosmo Albanese, il titolare dei dati è il Comune medesimo. A tal fine il Comune è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Per le immagini riprese e/o registrate in altri Comuni, eventualmente convenzionati, il titolare dei dati è il Comune convenzionato;
2) Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 b) individua e designa i soggetti autorizzati al trattamento dei dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza,impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 c) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 d) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
3) I Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 a) i dirigenti dei servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della polizia locale;
 b) gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e con specifici limiti di azione.

Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del Comune titolare in relazione al trattamento delle immagini di propria competenza, così come definito nel paragrafo 1 del presente articolo, con cui impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza. Possono essere individuati dal Comune per il proprio ambito di competenza ulteriori designati in ragione di necessità.

4) L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dai Comuni per ambito di competenza. Nell'atto di designazione il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.
5) Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi;
6) A tutti i designati -previa specifica formazione -saranno distribuite idonee istruzioni;
7) Ai soggetti esterni al Comune e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente. I rapporti con i Responsabili esterni, ex art. 28 del GPDR, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

CAPO - 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1) I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza;
2) Le telecamere, di cui al precedente comma, consentono riprese video e sono collegate alla centrale operativa del Comune di San Cosmo Albanese, che potrà visionarle esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali:
 a) sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini, per il successivo inoltro delle eventuali fonti di prova all'autorità giudiziaria;
 b) sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di polizia in servizio sul territorio cittadino;
 c) sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere, nell'esercizio delle proprie funzioni.
 d) sulla base di richieste specifiche per indagini da parte dell'autorità giudiziaria;
 e) sulla base di ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente autorizzati, secondo specifiche norme di legge.
3) Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione ove tecnicamente possibile -mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati;

ART. 8 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1) I dati personali oggetto di trattamento effettuato con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche sono:
 a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 d) conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa del Comune di San Cosmo Albanese per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che possono essere estesi fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e previa segmentazione degli accessi da effettuare in relazione a specifiche ed evidenti esigenze investigative e di polizia giudiziaria nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità prefettizia e giudiziaria, tenuto conto di eventuali ulteriori necessità di conservazione in caso di ricorsi. Termini puntuali di conservazione dei dati degli utenti in relazione alle varie finalità saranno individuati nel disciplinare-programma di cui all'art. 26 del presente regolamento;
 e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Comune di San Cosmo Albanese) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali e diverse esigenze debitamente documentate.

2) Ogni decisione volta alla conservazione dei dati per un periodo più esteso rispetto a quello indicato dovrà essere ampiamente giustificata tramite idonea documentazione comprovante le ragioni di detta esigenza.

ART. 9 - INFORMATIVA

1) I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, devono essere sempre informati mediante appositi cartelli, nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente.
2) A tal fine, il Garante della Privacy, con il provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 confermato poi con il provvedimento del 5 dicembre 2020 con il quale ha pubblicato "Le linee guida per installare le telecamere" ed allegate le Faq messe a punto dal Garante per la protezione dei dati personali sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, ha ritenuto che l'informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita(conformi a quanto previsto dall'EDPB nelle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video – adottate il 29 gennaio 2020 e presente nell'allegato 1);
3) Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
4) Il supporto con l'informativa minima:
 a) deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 c) l'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del RGPD, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).
5) In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli;
6) L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati;
7) L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

ART. 10 -COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI A ENTI O ORGANISMI PUBBLICI

1) La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di San Cosmo Albanese a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento;
2) Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità;

3) È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ART. 11 -UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI

1) Il trattamento dei dati personali effettuati con i sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

ART. 12 -CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

ART. 13 -DIRITTI DELL'INTERESSATO

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto compatibilmente con i fini investigativi a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati ex art. D. Lgs 51/2018:
 a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali ed in generale di tutto quanto previsto ex art. 13 RGPD e art. 10 e ss. D.Lgs. 51/2018;
 c) di ottenere:
 i) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 ii) la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 iii) la cancellazione nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679 qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 d) di opporsi nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679. Il designato informerà l'interessato sull'esistenza o meno di motivi legittimi prevalenti;
 e) di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all'art. 18 del Regolamento UE 2016/679. In tali casi i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico;

2) L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al titolare o al designato al trattamento dati. È considerata sempre l'opportunità di coinvolgere il Responsabile della Protezione Dati;
3) Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa. Il designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del Regolamento UE 2016/679;
4) Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il designato – previa adeguata motivazione ed entro i termini di 7 giorni dalla richiesta – informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta;
5) Per ciascuna delle richieste di accesso può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 14 -ACCESSO AI FILMATI

1) Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo precedente del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente, come riportati all'art. 7 punto 2 del presente regolamento;
2) Ordinariamente ogni richiesta dovrà essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro il periodo previsto dal presente Regolamento per la conservazione dei dati.;
3) Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
4) È consentito solo all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. Occorre peraltro ricordare che le qualifiche possedute dagli appartenenti alla Polizia Locale riguardano la polizia stradale, la polizia amministrativa, la polizia giudiziaria e la sicurezza pubblica con finalità di ausilio alle Forze di Polizia ex Legge nr. 121/1981 (cfr. Legge Quadro sul l'ordinamento della polizia municipale nr. 65/1986);
5) Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente;
6) Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati, previo il pagamento delle relative spese;
7) Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento dati che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati;
8) In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve lasciare traccia delle operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, in modo da garantire la genuinità dei dati stessi;
9) Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti;

10) Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

ART. 15 -VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1) In ossequio al disposto di cui all'art. 35 Regolamento UE 2016/679, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare provvederà, previa consultazione con il Responsabile della Protezione dei Dati, all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento potrebbe rappresentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
2) La valutazione di impatto non verrà effettuata qualora il trattamento dovesse rientrare nell'elenco delle tipologie di trattamenti, redatto dal Garante della Privacy (Allegato 1 al Provvedimento n. 467 dell'11 Ottobre 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018) Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto), per le quali non è richiesta.

ART. 16 -UTILIZZO IN AMBIENTI DI LAVORO

1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza e gli strumenti di rilevazione di dati di geolocalizzazione non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
2) Qualsiasi utilizzo di sistemi in ambienti di lavoro deve soddisfare i principi di liceità, non eccedenza e proporzionalità. Il requisito di liceità del trattamento, previsto dal Garante della protezione dati, è il rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970);
3) Il titolare deve quindi attivarsi, in caso di necessità, per l'attuazione di misure di garanzia ai sensi dello Statuto dei Lavoratori.

CAPO - 4. MISURE DI SICUREZZA

Si riportano di seguito le indicazioni rispetto alle misure di sicurezza adottate. Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda agli allegati al presente regolamento.

ART. 17 -SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento;

2) I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la sala di controllo del Comune di San Cosmo Albanese di, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite in forma scritta dal designato del trattamento dei dati;

3) La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale;

4) Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali profilazioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi e le diverse funzioni in ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento;

5) Gli autorizzati al trattamento e i preposti sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

ART. 18 -ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

1) I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento,sono custoditi presso il Server ubicato presso il Comune di San Cosmo Albanese, o eventualmente presso le altre sedi collegate specificate nel presente regolamento;

2) L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

3) Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente o Organismo di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal titolare o dal designato al trattamento;

4) L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati ai commi precedenti del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comune di San Cosmo Albanese individuati ai sensi del presente regolamento;

5) Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 19 -ACCESSO LOGICO AI SISTEMI E AI DATI

1) L'accesso ai sistemi che gestiscono i dati oggetto del presente regolamento ed ai dati oggetto dello specifico trattamento, può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate su disposizione del designato del trattamento come individuato all'art. 6;

2) L'accesso ai sistemi di registrazione prevede l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei designati da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

3) L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il perseguimento delle finalità definite per lo specifico trattamento di dati;

ART. 20 -SICUREZZA NELLE TRASMISSIONI

1) Il Titolare è tenuto a disporre l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza per garantire la riservatezza delle trasmissioni telematiche nei contesti di propria competenza e responsabilità.

ART. 21 -UTILIZZO DEGLI STRUMENTI E DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE

1) Gli strumenti assegnati che consentano l'accesso ai dati devono essere protetti da sistemi di autenticazione e non devono essere lasciati incustoditi;
2) Qualora la presa in carico delle immagini e delle videoriprese venga effettuata tramite riversamento dai supporti di memoria presenti negli strumenti di acquisizione, i file contenenti dati devono essere rimossi dai supporti una volta acquisiti i dati;
3) In caso di dismissione di supporti di memorizzazione, questi devono essere resi inutilizzabili tramite danneggiamento fisico irreparabile, in modo che non sia non consentito in alcun modo il recupero dei dati trattati.

CAPO - 5. SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 22 -SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO

1) In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, previo accordo scritto con gli Organi interessati, è possibile il ricorso a sistemi integrati di trattamento dei dati tra diversi soggetti pubblici, e più in particolare una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, dei dati da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento che utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare i dati solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali in conformità a quanto dichiarato nelle finalità dei trattamenti riportate nell'informativa;
2) Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono, oltre ad una convenzione scritta tra i titolari interessati, anche l'adozione di specifiche misure di sicurezza, quali:
 a) la nomina degli autorizzati ad accedere ai dati, sistemi di autenticazione e l'adozione di sistemi idonei al controllo e alla registrazione degli accessi logici degli incaricati nonché il tracciamento delle operazioni compiute, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 b) separazione logica dei dati registrati dai diversi titolari;
 c) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

d) un “centro” unico gestisca l’attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

3) Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di trattamento abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il Titolare del trattamento può effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

CAPO - 6. TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 23 -TUTELA

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;

2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO - 7. ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 24 -DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1) Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 82 del RGPD;

2) Il Titolare e/o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile;

3) Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del RGPD.

ART. 25 -PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1) La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta il "disciplinare -programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza". Il disciplinare -programma contiene regole più specifiche per l'utilizzo e la gestione del sistema di videosorveglianza e riporta tutte le misure di tipo fisico, tecnico ed organizzativo adottate; può individuare qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.
2) Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente Regolamento, fra cui l'adozione di atti che descrivano i trattamenti di dati effettuati dal titolare, che prevedano, coerentemente con le previsioni di cui al presente regolamento, in termini generali quanto segue:
 a) le motivazioni dell'installazione dell'impianto;
 b) la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo;
 c) l'architettura tecnologica dei sistemi di gestione dei dati;
 d) le misure di sicurezza adottate;
 e) l'eventuale necessità di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e l'esito;
 f) le categorie di destinatari a cui vengono comunicati i dati;
 g) le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai sistemi utilizzati nonché la definizione di ogni ulteriore e specifico elemento ritenuto utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
3) Spetta invece ai supervisori l'adozione di appositi atti che prevedano:
 a) l'autorizzazione ai soggetti che tratteranno i dati, specificando per ognuno il perimetro di azione;
 b) la designazione dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD che tratteranno i dati in nome e per conto del titolare;
 c) la designazione degli Amministratori di Sistema, con specificazione degli ambiti di operatività;
 d) l'elenco dei siti in cui potranno essere collocati i sistemi di acquisizione delle immagini e la tipologia delle forniture, sulla base delle necessità rilevate ed in osservanza al principio di proporzionalità;
 e) l'attuazione di tutte le misure che garantiscano la sicurezza dei dati trattati e dei sistemi implementati.

ART. 26 -MODIFICHE REGOLAMENTARI

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.
2) In ogni caso, ogni modifica del presente regolamento dovrà essere effettuata tramite Consiglio Comunale.

ART. 27 -ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite;
2) Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia;

ART. 28 -NORMA DI RINVIO

1) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che modifica il Codice Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno.

Allegato 1

MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adot

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza



LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA
CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (s
.....

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI ...

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:
presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)
sul sito internet (URL)...
altro

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALT
DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A